

COMUNE DI MONTECALVO VERSIGGIA

Provincia di PAVIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 20.02.2024

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA
PRESENZA DEI CANI NELLE AREE
PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO E/O
APERTE AL PUBBLICO, NONCHE' LA LORO
DETENZIONE ALL'INTERNO DI CORTILI
E/O GIARDINI CONFINANTI CON TALI
AREE.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 4 DEL 20.02.2024
ESECUTIVA IL 20.02.2024
IN VIGORE DAL 20.02.2024

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e alla incolumità di chi le frequenta.
2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio comunale.

Art. 2 Principi generali

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

Art. 3 Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche alle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'art. 8.
3. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardini e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e di ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.
4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati, ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

Art. 4 Raccolta delle deiezioni solide

1. Sulle aree identificate al comma 3 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento delle stesse secondo le direttive vigenti in materia nel tempo;
 - b) fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito), possibilmente di materiale plastico impermeabile e biodegradabile.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1, lettera a), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 oltre alla asportazione delle deiezioni solide precitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto a una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.
3. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

Art. 5 Museruole e guinzagli

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
- a) ad avere i cani anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
 - b) ad avere i cani a rischio di aggressività, che cioè, anche se non provocati, tendono a ledere o minacciare l'integrità fisica di persone e/o animali, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola;
 - c) ad avere i cani anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio, in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto a una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.
4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati, sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica, la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1, lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1, lettera b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.
7. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.
8. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.
9. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio, nonché i cani per non vedenti e non udenti, se addestrati come cani guida.

Art. 6 Aree riservate

1. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale “aree di sgambamento dei cani”, nelle quali non vige l’obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l’animale essere sempre sotto controllo visivo dell’accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani.
2. Dette aree devono essere segnalate e opportunamente recintate.
3. Nelle “aree di sgambamento dei cani” gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall’art. 4, a eccezione di quelle specifiche zone, all’uopo segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del comune.
4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00.

Art. 7 Tutela del patrimonio pubblico

1. E’ fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l’integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 fatta salva l’eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

Art. 8 Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata sia nelle parti eventualmente confinanti con strade pubbliche che con altre proprietà private.
4. La rete e/o la cancellata devono essere realizzate e conservate per tutta la loro lunghezza in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non permettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. L'eventuale uso della catena deve comunque assicurare all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, deve avere una robustezza e una misura di almeno quattro metri o a catena scorrevole della lunghezza di almeno quattro metri; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità, oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.
6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena, a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufaro o il pastore deve potere, in qualunque momento, controllarne i movimenti.
9. I possessori dei cani che con il loro abbaiare, ululare, guaire o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 300,00.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

11. Il sindaco, in caso di reiterazione delle violazioni di cui ai punti precedenti, con specifica ordinanza, può ordinare il trasferimento coattivo dell'animale presso apposito canile che verrà all'uopo individuato imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

Art. 9 Particolari situazioni

1. E' fatto divieto di introdurre cani, privi di guinzaglio nei negozi, nei bar, ristoranti e simili pubblici esercizi. E' responsabilità del proprietario del cane l'impiego della museruola qualora il cane sia mordace. E' fatto obbligo al gestore o proprietario dei negozi e pubblici esercizi sopra indicati di segnalare all'ingresso del locale tale divieto. Sono esentati da questo divieto gli esercenti che intendono ammettere gli animali, nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso del locale per darne adeguata notizia a tutti i frequentatori dello stesso.
2. Il Sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani, in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.
3. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli esposti al sole.
4. E' vietato condurre nelle aree di cui all'art. 3 - 1° comma i cani femmina durante l'estro.
5. E' vietato condurre animali, con o senza guinzaglio, con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore.
6. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un cane senza scopi veterinari ed in particolare è vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali. E' altresì vietato l'addestramento coercitivo dell'animale con l'uso di strumenti elettrici.
7. Nei parchi e giardini pubblici può essere vietato l'accesso ai cani, con espressa disposizione della Giunta ed apposizione di idonea segnaletica.
8. **Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 4, 5, e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.**
9. **Chiunque viola le disposizioni dei commi 3 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.**

Art. 10 Tutele dall'aggressività esaltata dei cani

1. Per predeterminate razze canine ad aggressività esaltata si applica, l'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13.1.2007 n. 10, in particolare:
 - a) coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00;
 - b) coloro che, nonostante il divieto, acquistano, possiedono, detengono o a qualunque titolo accompagnino anche uno solo dei cani vietati, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.
2. Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1, il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con il trasferimento dello stesso presso il canile convenzionato, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.
3. Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1, il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con il trasferimento dello stesso presso il canile convenzionato, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

Art. 11 Normativa di rinvio

1. In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali contenute nel regolamento disciplinante l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e a quelle dei Responsabili di Servizio.
2. I proventi delle sanzioni previste dal presente regolamento sono introitati dal Comune.
3. Rimane salvo quanto previsto dalla Legge n. 281 del 14.8.1991, dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. n. 320 dell'8.2.1954, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 27.8.2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10.9.2004, dal codice civile e da quello penale.

Art. 12 Norme di chiusura

1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'Ufficio di **Polizia Locale**.
2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 4, dell'art. 5, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di due anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del c.p., attualmente sanzionato amministrativamente); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
3. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini all'Ufficio di **Polizia locale** per la cattura degli stessi.
4. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie dello stesso, sono a carico del proprietario/detentore.
5. Il controllo del rispetto delle indicazioni previste del presente regolamento spetta a tutti gli organi di vigilanza individuati dalla legge. Possono effettuare controlli in materia anche gli organi di vigilanza volontaria muniti di specifico potere di accertamento in materia ambientale e di qualifica di guardia particolare giurata.

Art. 13 Norme transitorie

1. Coloro che risultano alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 coloro che risultano alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
3. In ogni caso coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati nell'ordinanza ministeriale di cui al comma

1 dell'art. 10 devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 entro otto mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza precitata, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.

4. Coloro che dopo che è entrato in vigore il presente regolamento acquistano o detengano un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 prima che il cane sia acquistato o detenuto.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa Deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.